

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXV

BARI, 17 NOVEMBRE 2004

N. 137

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 11,00, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Leggi e Regolamenti Regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 11 novembre 2004, n. 5

“L.R. 13/01 – Procedure per l'ammissibilità ed erogazione di contributi regionali per spese di investimento”.

Pag. 12462

REGOLAMENTO REGIONALE 11 novembre 2004, n. 6

“L.R. 13/01 art. 22 – Albo Regionale dei Collaudatori - Regolamento per la definizione delle categorie e modalità per la costruzione e la tenuta”.

Pag. 12467

REGOLAMENTO REGIONALE 11 novembre 2004, n. 7

“L.R. 13/01 art. 21 – Determinazione dei criteri per la compilazione delle specifiche relative agli incarichi per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e certificato regolare esecuzione”.

Pag. 12478

PARTE PRIMA

Leggi e Regolamenti Regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 11 novembre 2004, n. 5

“L.R. 13/01 – Procedure per l’ammissibilità ed erogazione di contributi regionali per spese di investimento”.

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

- Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’ *emanazione dei regolamenti regionali*.
- Visto l’art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”.
- Visto l’art. 44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”.
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1573 del 28/10/2004 di attuazione del Regolamento suddetto.

EMANA

Il seguente Regolamento:

Al fine di ammettere a contributo regionale spese di investimento previste da leggi regionali in favore di soggetti nelle stesse individuati, questi ultimi dovranno far pervenire all’Assessorato ai Lavori Pubblici, Settore Lavori Pubblici, apposita istanza con allegata una relazione tecnica che fornisca notizie in ordine alla consistenza dell’intervento da realizzare e che precisi:

- il fabbisogno di spesa;
- l’esistenza di progetti approvati o redatti;
- la possibilità di realizzare le opere per lotti completamente funzionali;
- i tempi strettamente necessari per l’esecuzione;
- la disponibilità dei suoli;
- la compatibilità con gli strumenti urbanistici o con altri vincoli di legge.

La domanda dovrà essere altresì corredata di apposita deliberazione dell’organo competente.

Sulle predette richieste di finanziamento sarà acquisito il parere della competente Struttura tecnica periferica del Settore Lavori Pubblici in ordine all’intervento previsto e alla congruità della relativa spesa.

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, verificata la compatibilità con gli atti di indirizzo espressi dalla Giunta Regionale, con apposito provvedimento ammetterà a finanziamento l’intervento individuando contestualmente il soggetto attuatore e i tempi strettamente necessari per l’esecuzione.

A seguito dell’avvenuta ammissione a finanziamento, il soggetto attuatore provvede a nominare il Responsabile del Procedimento ai sensi delle disposizioni, anche regolamentari, di cui alla legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, nei modi e termini previsti dall’art. 6 della legge regionale n. 13/2001.

Alla progettazione, all’affidamento dei lavori e all’esecuzione degli stessi si procederà nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici ed in particolare della L.R. 11/5/2001 n° 13.

In caso di mancato rispetto dei termini fissati per l’esecuzione dell’intervento, potrà essere concessa una proroga per non più di una volta dei termini stabiliti, ove possa ragionevolmente ritenersi che l’intervento stesso sia comunque destinato a buon fine.

L’importo ammesso a finanziamento per assicurare la realizzazione dell’intervento comprende le voci di spesa di cui all’art. 17 del regolamento n. 554/1999, tenuto conto delle seguenti limitazioni:

- spese generali (progettazione, direzione dei lavori, sicurezza, collaudi tecnici e collaudo tec-

nico amministrativo) saranno riconosciute sino alla concorrenza delle percentuali del costo dei lavori a base di appalto come di seguito specificato:

fino a Euro 250.000	19%	importo lavori a base d'appalto
fino a Euro 500.000	17%	importo lavori a base d'appalto
fino a Euro 2.500.000	14%	importo lavori a base d'appalto
fino a Euro 5.000.000	13%	importo lavori a base d'appalto
oltre Euro 5.000.000	12%	importo lavori a base d'appalto

- spese per acquisizione delle aree nella misura massima del 10% dell'importo di progetto;
- imprevisti nella misura massima del 7% dell'importo contrattuale dei lavori (comprensivo degli oneri della sicurezza).

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, provvederà con apposito atto, ad intervenuta aggiudicazione dei lavori, alla concessione formale del relativo finanziamento che sarà ridotto delle somme rinvenienti dalle economie conseguite a seguito dell'espletamento della gara di appalto.

L'importo così rideterminato è fisso ed invariabile restando escluse dall'ammissibilità le somme ascrivibili a richieste di interessi, di rivalutazione monetaria o di risarcimento danni.

Si precisa che maggiori oneri per riserve riconosciute dall'Ente attuatore o derivanti da arbitrati, sentenze di condanna, ovvero conseguenti ad accordi o transazioni ex art. 31 bis della legge 109/94 e successive modificazioni, possono trovare copertura, nell'ambito del finanziamento assegnato, solo per la parte relativa ai lavori ed errori nelle contabilizzazioni.

Relativamente all'eventuale riconoscimento degli interessi passivi per ritardati pagamenti, si precisa che saranno ritenuti ammissibili solamente gli interessi legali per l'eventuale ritardo nell'erogazione delle tranches di finanziamento che fossero state richieste dall'Ente attuatore e, comunque, solo nei casi in cui non sia intervenuta la prescrizione quinquennale.

Il riconoscimento di tali oneri, su specifica istanza dell'Ente, è subordinato all'invio di idonea documentazione atta a comprovare le circostanze di cui sopra.

All'erogazione del contributo, così come rideterminato a seguito dell'espletamento della gara di appalto, provvederà il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, con le seguenti modalità:

- anticipazione del 7% del costo dell'intervento rideterminato a seguito dell'espletamento della gara d'appalto, previa attestazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento di avvenuto concreto inizio dei lavori;
- erogazioni successive nella misura del 30% del costo rideterminato, pari alle spese ammissibili sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato. Dette erogazioni restano subordinate alla presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge per le quali sono state disposte precedenti erogazioni da parte della Regione. Tale documentazione dovrà essere debitamente vistata dalla Struttura tecnica periferica del Settore Lavori Pubblici a seguito dei controlli di propria competenza.
- erogazione finale nell'ambito del residuo 3% disposta a seguito del provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento, previa approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo.

Eventuali varianti e nuovi quadri economici di spesa, saranno approvati con le stesse procedure previste nel precedente art. 4 per l'approvazione del progetto.

E' fatto obbligo di installare in cantiere apposito cartellone fisso, di dimensioni appropriate, recante l'emblema della Regione Puglia e la seguente dicitura: **“Progetto finanziato dalla Regione Puglia”**.

L'intervento è soggetto a collaudo tecnico - amministrativo in aggiunta alle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura dell'intervento stesso.

Alla nomina del collaudatore o della commissione di collaudo anche in corso d'opera si provvederà ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 13/2001.

Alla Regione Puglia è riservato il potere di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui il soggetto attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni della presente disciplina, a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona amministrazione.

Lo stesso potere di revoca la Regione Puglia lo eserciterà ove per imperizia o altro comportamento il soggetto attuatore comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'intervento.

Nel caso di revoca il soggetto attuatore è obbligato a restituire alla Regione Puglia le somme da quest'ultima anticipate, restando a totale carico del medesimo soggetto tutti gli oneri relativi all'intervento.

E' facoltà, inoltre, della Regione Puglia di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili all'Ente attuatore, nell'utilizzo del finanziamento concesso.

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 11 novembre 2004

FITTO

NOTE al Regolamento Regionale 11 novembre 2004, n. 5

Il testo del Regolamento viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Settore Ufficio Legislativo della Giunta Regionale - Servizio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art.12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio.

Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Note alla premessa :

- *La legge regionale 11 maggio 2001, n. 13, recante "Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici."* è pubblicata nel B.U.R. Puglia del 15 maggio 2001, n. 70.
- *L'art. 121 della Costituzione così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 così dispone:*

Art. 121

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

- *La legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" è pubblicato nel BURP n° 57 del 12 / 05 / 2004. Si riporta il testo degli artt. 42, 44 e 53:*

Art. 42

(Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale)

1. *Il Presidente della Giunta regionale rappresenta la Regione.*
2. *Il Presidente inoltre:*
 - a) *dirige la politica generale della Regione e la sua organizzazione amministrativa e ne è responsabile;*
 - b) *nomina e revoca i componenti della Giunta, ai quali attribuisce e revoca i relativi incarichi;*

- c) *promulga le leggi ed emana i regolamenti;*
- d) *dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica;*
- e) *indica i referendum previsti dallo Statuto regionale;*
- f) *riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione del piano di sviluppo regionale, dei piani e dei programmi attuativi e sulla situazione gestionale complessiva della Regione;*
- g) *può adottare ordinanze di necessità e provvedimenti di urgenza salvo ratifica della Giunta regionale;*
- h) *adopta provvedimenti di organizzazione degli uffici regionali a eccezione degli uffici del Consiglio regionale.*

Art. 44

(Attribuzioni della Giunta regionale)

1. *Alla Giunta regionale spetta la potestà regolamentare nella forma dei regolamenti esecutivi, di attuazione, d'integrazione nonché dei regolamenti delegati. La legge regionale indica le norme da delegificare e i principi che la Giunta regionale deve osservare nei regolamenti di delegificazione.*
2. *I regolamenti sono sottoposti al parere preventivo obbligatorio, non vincolante, delle Commissioni consiliari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro il termine di trenta giorni, decorso il quale si intende favorevole.*
3. *In caso di necessità e urgenza la Giunta regionale può adottare il regolamento salvo la successiva acquisizione del parere di cui al comma 2, che la Giunta è tenuta a richiedere entro trenta giorni dalla data della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.*
4. *Alla Giunta regionale spetta altresì:*
 - a) *predisporre il bilancio di previsione e il rendiconto generale e le relative variazioni e ogni altro atto di programmazione finanziaria;*
 - b) *gestire il bilancio, amministrare il patrimonio e il demanio regionale; deliberare in ordine ai contratti secondo le modalità di legge; dare piena attuazione al piano regionale di sviluppo economico e sociale;*
 - c) *deliberare in materia di liti attive e passive, di rinunce e transazione; deliberare sulla proposizione dei ricorsi alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia delle Comunità europee;*
 - d) *sovrintendere alla gestione dei beni pubblici regionali e vigilare sugli enti e aziende dipendenti dalla Regione o con partecipazione regionale;*
 - e) *esercitare ogni altra attribuzione e funzione amministrative che dalla Costituzione, dal presente Statuto o dalle leggi non sono demandate espressamente alla competenza del Consiglio regionale.*
5. *La Giunta regionale può avvalersi del parere del Consiglio di Stato nell'esercizio dell'attività regolamentare.*

Art. 53

(Pubblicazione delle leggi e dei regolamenti)

1. *Le leggi regionali e i regolamenti sono pubblicati nel Bol-*

lettino ufficiale della Regione non oltre dieci giorni dalla data della promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salva l'ipotesi dell'urgenza che deve essere esplicitamente contenuta nei relativi contesti e ne determina l'entrata in vigore alla data di pubblicazione.

Note al Regolamento:

- **La Legge 11 febbraio 1994, n. 109 recante "Legge quadro in materia di lavori pubblici"** è pubblicata nella Gazz. Uff., 19 febbraio, n. 41. Si riporta il testo dell' art. 31 bis, come modificato dalla L. 166/2002 e 216/1995:

Articolo 31 Bis

Norme acceleratorie in materia di contenzioso.

1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), in materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita commissione perché formuli, acquisita la relazione del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle predette riserve, proposta motivata di accordo bonario. In merito alla proposta si pronunciano, nei successivi trenta giorni, l'appaltatore ed il soggetto committente. Decorso tale termine è in facoltà dell'appaltatore avvalersi del disposto dell'articolo 32. La procedura per la definizione dell'accordo bonario può essere reiterata per una sola volta. La costituzione della commissione è altresì promossa dal responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione di cui all'articolo 28. Nell'occasione la proposta motivata della commissione è formulata entro novanta giorni dal predetto ricevimento.

1-bis. La commissione di cui al comma 1 è formata da tre componenti in possesso di specifica idoneità, designati, rispettivamente, il primo dal responsabile del procedimento, il secondo dall'impresa appaltatrice o concessionaria ed il terzo, di comune accordo, dai componenti già designati contestualmente all'accettazione congiunta del relativo incarico. In caso di mancato accordo, alla nomina del terzo componente provvede su istanza della parte più diligente, per le opere di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e dei loro concessionari, il presidente del tribunale del luogo dove è stato stipulato il contratto. Qualora l'impresa non provveda alla designazione del componente di sua elezione nel termine di trenta giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, questi provvede a formulare direttamente la proposta motivata di accordo bonario, acquisita la relazione del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi.

1-ter. L'accordo bonario, definito con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis ed accettato dall'appaltatore, ha natura transattiva. Le parti hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo delle riserve.

1-quater. Le disposizioni dei commi da 1 a 1-ter non si applicano ai lavori per i quali l'individuazione del soggetto affidatario sia già

intervenuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione; per gli appalti di importo inferiore a 10 milioni di euro, la costituzione della commissione è facoltativa ed il responsabile del procedimento può essere componente della commissione stessa.

2. I ricorsi relativi ad esclusione da procedure di affidamenti di lavori pubblici, per la quale sia stata pronunciata ordinanza di sospensione ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, devono essere discussi nel merito entro novanta giorni dalla data dell'ordinanza di sospensione.

3. Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto controversie in materia di lavori pubblici in relazione ai quali sia stata presentata domanda di provvedimento d'urgenza, i controinteressati e l'amministrazione resistente possono chiedere che la questione venga decisa nel merito. A tal fine il presidente fissa l'udienza per la discussione della causa che deve avere luogo entro novanta giorni dal deposito dell'istanza. Qualora l'istanza sia proposta all'udienza già fissata per la discussione del provvedimento d'urgenza, il presidente del collegio fissa per la decisione nel merito una nuova udienza che deve aver luogo entro sessanta giorni e autorizza le parti al deposito di memorie e documenti fino a quindici giorni prima dell'udienza stessa.

4. Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni in materia di lavori pubblici sono equiparate agli appalti.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle controversie relative ai lavori appaltati o concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

- **La legge regionale 11 maggio 2001, n. 13 è riportata nelle note alla premessa. Si riporta il testo degli artt. 6 e 21:**

Art. 6

(Responsabile del procedimento)

1. I soggetti di cui all'articolo 3 nominano, nell'ambito del proprio organico, un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.

2. Per la definizione e l'esercizio delle funzioni del responsabile unico del procedimento si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa statale vigente.

Art. 21 (Collaudo delle opere)

1. Per le opere e i lavori pubblici di cui alla presente legge deve essere effettuato il collaudo tecnico amministrativo, entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, in aggiunta alle verifiche e agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto.

2. Il collaudo tecnico amministrativo deve essere espletato secondo le modalità previste dalla normativa di legge e regolamentare nazionale.

3. Il conferimento degli incarichi di collaudo delle opere finanziate anche parzialmente dalla Regione di importo superiore a lire 3 miliardi è di competenza del dirigente del Settore lavori pubblici dell'Assessorato regionale con il rispetto del criterio della rotazione. Nel caso di opere fronteggiate con fondi propri di bilancio il collaudatore è nominato dalla stazione appaltante all'interno delle proprie strutture. Qualora venga accertata dal responsabile del procedimento carenza di organico per l'espletamento dell'attività di collaudo, l'incarico deve essere affidato dalla stazione appaltante a soggetti iscritti all'Albo regionale dei collaudatori.

4. Per le operazioni di collaudo tecnico amministrativo vengono nominati da uno a tre componenti. Nel caso di interventi di notevole rilevanza tecnica o di importo superiore al controvalore in euro di 5 milioni DSP, al collaudo provvede apposita commissione composta da non più di tre componenti; di detta commissione può far parte un dirigente amministrativo della Regione Puglia, esperto in materia di lavori pubblici.

5. I compensi spettanti ai dipendenti della stazione appaltante per il collaudo sono determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della l. 109/1994 e successive modificazioni e integrazioni. I compensi spettanti ai collaudatori non appartenenti all'organico della stazione appaltante vengono determinati ai sensi delle disposizioni regolamentari statali.

6. Nel caso di lavori di importo sino al controvalore in euro di 200 mila DSP il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore sino al controvalore in euro di 1 milione DSP è in facoltà del soggetto appaltante la sostituzione del certificato di regolare esecuzione con quello di collaudo. In tale ultimo caso dovrà provvedersi alla nomina del collaudatore ai sensi del comma 3.

REGOLAMENTO REGIONALE 11 novembre 2004, n. 6

“L.R. 13/01 art. 22 – Albo Regionale dei Collaudatori - Regolamento per la definizione delle categorie e modalità per la costruzione e la tenuta”.

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”.
- Visto l'art. 44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”.
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1574 del 28/10/2004 di attuazione del Regolamento suddetto.

EMANA

Il seguente Regolamento:

ARTICOLO 1

Il presente Regolamento definisce le categorie di iscrizione e le modalità per la costituzione e la tenuta dell'Albo Regionale dei Collaudatori da parte dell'Assessorato regionale ai Lavori Pubblici in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 della L.R. 11 maggio 2001, n. 13 recante “Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici”.

ARTICOLO 2

L'Albo Regionale dei Collaudatori è ripartito in categorie corrispondenti a quelle di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici, di cui all'art. 3 ed all'allegato A del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.

- ctg. 1: edifici civili e industriali;
- ctg. 2: restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali;
- ctg. 3: strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali e relative opere complementari;
- ctg. 4: opere d'arte nel sottosuolo;
- ctg. 5: dighe;
- ctg. 6: acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione;
- ctg. 7: opere marittime e lavori di dragaggio;
- ctg. 8: opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica;
- ctg. 9: impianti per la produzione di energia elettrica;
- ctg. 10: impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua;
- ctg. 11: impianti tecnologici;
- ctg. 12: opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;
- ctg. 13: opere di ingegneria naturalistica.

ARTICOLO 3

L'iscrizione all'albo regionale dei collaudatori è subordinata:

1. alla verifica del possesso dei seguenti requisiti di carattere generale:

- assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
 - inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale, per i reati che incidono sulla moralità professionale;
 - inesistenza di errore grave nella progettazione, direzione, contabilità, assistenza e collaudo di lavori pubblici;
 - inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - inesistenza di false dichiarazioni nel fornire informazioni circa il possesso dei requisiti di cui sopra;
2. alla verifica dei seguenti requisiti di carattere tecnico professionale:
- aver conseguito la laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie e forestali, nonché l'abilitazione all'esercizio professionale e l'iscrizione, nel rispettivo albo professionale, da almeno cinque anni, alla data di invio della domanda (ad esclusione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni);
 - aver eseguito direttamente incarichi di progettazione e/o direzione di lavori pubblici corrispondenti alle categorie per le quali si chiede l'iscrizione.

ARTICOLO 4

L'iscrizione all'Albo Regionale dei Collaudatori avviene a domanda dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3.

Non possono presentare domanda di iscrizione i soggetti:

- a) titolari, amministratori nonché direttori tecnici di imprese iscritte alla Camera di Commercio;
- b) interdetti dai pubblici uffici.

ARTICOLO 5

La domanda di iscrizione all'albo dei collaudatori dovrà essere redatta e prodotta nel rispetto dei modelli che si allegano al presente regolamento sotto la lettera "A" - "A1" - "B" - "B1", per formarne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 6

L'accoglimento o la reiezione delle domande di iscrizione all'Albo, nonché la cancellazione dallo stesso, di cui al successivo art.8, sono disposti con decreto motivato del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, che si avvarrà dell'istruttoria degli uffici dell'Assessorato.

In fase di prima applicazione del presente Regolamento, le istanze dovranno pervenire all'Assessorato regionale ai LL.PP. entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente Regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

All'esame delle domande di iscrizione pervenute successivamente, si procederà con cadenza semestrale.

ARTICOLO 7

A cadenza triennale dalla data del provvedimento di approvazione del presente Regolamento, l'Amministrazione regionale procederà all'aggiornamento dell'Albo.

Per la permanenza nell'Albo, nel trimestre precedente la suddetta data, i professionisti interessati devono presentare idonea istanza corredata di dichiarazione di conservazione dei requisiti richiesti per l'iscrizione, resa nei modi e nei termini previsti dall'art. 47 del D.P.R. n° 445/2000.

ARTICOLO 8

Sono cancellati dall'Albo i collaudatori nei confronti dei quali si accertino le seguenti condizioni:

- a) il venir meno di uno dei requisiti di cui al precedente art. 3;

- b) titolari, amministratori o direttori tecnici di imprese iscritte alla Camera di Commercio;
- c) interdetti dai pubblici uffici;
- d) grave negligenza, notevole irregolarità o ingiustificato ritardo nell'espletamento di incarichi di collaudo;
- e) la cancellazione dal rispettivo Albo professionale;
- f) il collocamento a riposo dei dipendenti della pubblica amministrazione, salvo il caso di iscrizione al rispettivo Albo professionale.

In alternativa alla cancellazione si può comminare la sanzione della sospensione dall'Albo, per un periodo fino a tre anni, per errore grave nella progettazione, direzione, contabilità, assistenza e collaudo di lavori pubblici ovvero per violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro nonché per inadempienze di cui al punto d) del presente articolo; La cancellazione è disposta con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 11 novembre 2004

FITTO

ALLEGATO "A"

ALLA REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Viale delle Magnolie sn.
zona industriale Bari-Modugno
70026 MODUGNO (BA)

OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE DEI COLLAUDATORI
DI CUI ALL'ART. 22 DELLA L.R. 13/2001.

I sottoscritt _____ nat_ a _____ provincia
di _____
il _____ residente a _____ provincia di _____ in
via/piazza _____
CAP _____ tel. _____ fax _____ e-
mail _____

CHIEDE

l'iscrizione all'elenco dei collaudatori di cui all'art. 22 della L.R. 13/2001 nella/e seguente/i categoria/e indicate nel Regolamento dell'Albo Regionale dei Collaudatori:

A tale proposito dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea in _____ conseguita presso l'Università di _____
nell'anno _____
- b) abilitazione all'esercizio della professione;
- c) iscrizione all'Ordine degli/i _____ dal _____ iscr. n°

- d) assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- e) inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale per i reati che incidono sulla moralità professionale;

- f) inesistenza di errore grave nella progettazione, direzione, contabilità, assistenza e collaudo di lavori pubblici;
- g) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

Il sottoscritt_ allega alla presente domanda:

- 1) curriculum professionale;
- 2) modello "B" (*)

Il sottoscritt_ dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra affermato corrisponde a verità ed è consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamati dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

Il sottoscritt_ esprime, inoltre, il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati, nel rispetto della legge 675/96, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data, _____

Firma del dichiarante

(*)

- (libero professionista) compilare la parte inerente alle opere pubbliche progettate e/o dirette, con indicazione del committente, dell'oggetto dell'intervento, dell'importo dei lavori, della tipologia dell'incarico espletato;
- (dipendente di società o enti privati e pubblici funzionari in quiescenza) compilare la parte inerente all'attività professionale espletata utile alla collaudazione delle opere pubbliche.

ALLEGATO "A/1"
(pubblici dipendenti in servizio)

ALLA REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI

SETTORE LAVORI PUBBLICI
Viale delle Magnolie sn.
zona industriale Bari-Modugno
70026 MODUGNO (BA)

OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE DEI COLLAUDATORI
DI CUI ALL'ART. 22 DELLA L.R. 13/2001.

I sottoscritt _____ nat_ a _____ provincia
di _____
il _____ residente a _____ provincia di _____ in
via/piazza _____
CAP _____ tel. _____ fax _____ e-
mail _____

CHIEDE

l'iscrizione all'elenco dei collaudatori all'art. 22 della L.R. 13/2001 nella/e seguente/i categoria/e indicate nel Regolamento dell'Albo Regionale dei Collaudatori:

A tale proposito dichiara sotto la propria responsabilità:
di essere in servizio presso l'Amministrazione _____ con rapporto di lavoro
_____ dal _____ con la qualifica di _____ Area
funz. _____
e di essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in _____ conseguita presso l'Università di _____
nell'anno _____

b) abilitazione all'esercizio della professione;

c) assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

- d) inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale per i reati che incidono sulla moralità professionale;
- e) inesistenza di errore grave nella progettazione, direzione, contabilità, assistenza e collaudo di lavori pubblici;
- f) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- g) di essere in possesso del nulla-osta all'iscrizione all'Albo Regionale dei Collaudatori rilasciato dall'Amministrazione di Appartenenza;

__L__ sottoscritt__ allega alla presente domanda:

- 1) curriculum professionale;
- 2) modello "B" (*)

__L__ sottoscritt__ dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra affermato corrisponde a verità ed è consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamati dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

__L__ sottoscritt__ esprime, inoltre, il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati, nel rispetto della legge 675/96, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data, _____

Firma del dichiarante

(*)

- compilare la parte inerente all'attività professionale espletata utile alla collaudazione delle opere pubbliche.

ALLEGATO "B"

Il sottoscritt _____ dichiara, di aver eseguito direttamente e personalmente i seguenti incarichi all'atto della domanda:

n.	Oggetto lavori	Committente	Importo lavori	Tipologia incarico eseguito	Data inizio incarico	Data fine incarico	Categoria Albo Reg. Collaudatori

Data _____

_____ Firma del dichiarante

ALLEGATO "B1"

L sottoscritt _____ dichiara, di aver eseguito direttamente e personalmente i seguenti incarichi all'atto della domanda:

Società – Ente di appartenenza	Durata impiego	Tipo di rapporto di dipendenza	Attività svolta	Data fine incarico	Categoria Albo Reg. Collaudatori

Data _____

Firma del dichiarante

NOTE al Regolamento Regionale 11 novembre 2004, n. 6

Il testo del Regolamento viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Settore Ufficio Legislativo della Giunta Regionale - Servizio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art.12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio.

Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Nota all'art. 1:

La legge regionale 11 maggio 2001, n. 13, recante "Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici." è pubblicata nel B.U.R. Puglia del 15 maggio 2001, n. 70.

Si riporta l'art. 22:

Art. 22

(Albo regionale dei collaudatori)

1. Ai fini del conferimento dell'incarico di collaudo è istituito l'Albo regionale dei collaudatori.
2. All'Albo possono essere iscritti, su domanda corredata di curriculum e di adeguata documentazione, distinti per specializzazione e competenza professionale, i soggetti in possesso dei requisiti fissati dal comma 3.
3. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo e quindi all'iscrizione all'Albo, le lauree in ingegneria, architettura e, limitatamente a un solo componente della commissione, le lauree in geologia, scienze agrarie e forestali, l'abilitazione all'esercizio della professione, nonché, ad esclusione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.
4. L'iscrizione all'Albo regionale, nonché la cancellazione dallo stesso, viene disposta con decreto motivato dell'Assessore regionale ai lavori pubblici.
5. Apposito regolamento, da emanarsi dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le categorie di iscrizione e le modalità per la costituzione e la tenuta dell'Albo da parte dell'Assessorato regionale ai lavori pubblici.

Nota all'art. 2

Il Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, recante "Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni" è pubblicato in Supplemento ordinario n. 35/L, alla Gazzetta Ufficiale n. 49, del 29 febbraio 2000.

Note all'art. 3

La legge 31 maggio 1965, n. 575 recante "Disposizioni contro

la mafia", è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 5 giugno 1965.

Si riporta l'art. 10:**Art. 10**

(sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e integrato dall'art. 20, comma 3, del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dall'art. 22, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)

1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:
 - a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
 - b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
 - c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
 - d) iscrizioni negli albi appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati anonari all'ingrosso;
 - e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
 - f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.
4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini

in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguiti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorchè non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

Si riporta l'art. 444 del codice di procedura penale:

Art. 444

1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonchè

congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda: l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.

Nota all'art. 7:

Il Decreto Del Presidente Della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante: "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)." è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001- Supplemento ordinario n. 30

Si riporta l'art. 47:

Articolo 47

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

REGOLAMENTO REGIONALE 11 novembre 2004, n. 7

“L.R. 13/01 art. 21 – Determinazione dei criteri per la compilazione delle specifiche relative agli incarichi per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e certificato regolare esecuzione”.

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”.
- Visto l'art. 44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”.
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1617 del 28/10/2004 di attuazione del Regolamento suddetto.

EMANA

Il seguente Regolamento:

Onorario spettante ai collaudatori

Il compenso spettante ai collaudatori non appartenenti all'organico della stazione appaltante (dunque anche per quelli nominati dalla Regione ed anche per i dirigenti regionali) è da valutare, anche per gli iscritti ad ordini professionali diversi da quelli degli ingegneri ed architetti, in base alle aliquote della tab. C della legge 143/49 mettendo poi in conto le maggiorazioni di seguito riportate.

Importo cui si deve fare riferimento

Ai fini della determinazione del compenso l'importo da prendere a base è quello risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell'importo delle eventuali riserve dell'appaltatore.

A tale proposito occorre precisare che concorrono alla maggiorazione dell'importo da prendere a base per la determinazione del compenso le richieste dell'appaltatore attinenti l'esattezza delle registrazioni contabili, l'applicazione dei prezzi contrattuali ovvero derivanti da divergenze tra l'appaltatore e la direzione dei lavori o determinate dal comportamento dell'amministrazione o dell'appaltatore nell'adempimento degli obblighi che dal contratto derivano a carico dell'una o dell'altro, ovvero che possono trarre origine dalle evenienze imponibili del compimento dell'opera.

Vanno escluse le richieste di maggiori compensi spettanti all'appaltatore *ope legis* quali, ad esempio, gli interessi per ritardato pagamento, che, per consolidata giurisprudenza, non costituiscono oggetto di riserva.

Vanno altresì escluse le richieste di disapplicazione delle penali per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto oltre il termine contrattuale previsto dal capitolato speciale o dal contratto e con i limiti previsti dall'art. 117 del Regolamento 554/1999.

Maggiorazioni

Nel caso di **commissione di collaudo**, il citato compenso, è aumentato del 25% per ogni componente oltre il primo, e diviso tra tutti i componenti la commissione.

Nel caso sia redatta, su esplicita richiesta della Regione, apposita **relazione acclarante** i rapporti fra la stessa ed il soggetto attuatore dell'intervento ai fini del parere sull'ammissibilità a finanziamento delle spese sostenute, all'onorario come sopra determinato si applica la maggiorazione in misura forfettaria del 20%.

All'onorario base va, altresì, aggiunto per **revisione tecnico contabile** un ulteriore compenso pari al 30%, in caso di opere contabilizzate a misura, e al

15% per le opere contabilizzate a corpo, applicando le percentuali ricavate dalla tabella E della legge 143/49.

Riduzioni

All'onorario come sopra determinato si applica la riduzione prevista dal comma 14-quater dell'articolo 17 della Legge 109/94, nella misura del 20%.

Rimborso spese

Il rimborso spese previsto dalla tariffa professionale è determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del 30 per cento dell'onorario, a lordo della riduzione innanzi richiamata, spettante a ciascuno.

Per i collaudi in corso d'opera e ove siano state effettuate e certificate almeno due visite sopralluogo prima della ultimazione dei lavori, detta percentuale può essere elevata fino al 60 per cento.

Onorario per collaudo statico

In conformità a quanto previsto dall'art. 188, comma 6, del D.P.R. 554/1999, il collaudo statico delle strutture unitamente alla verifica dell'osservanza delle norme sismiche, è affidato al collaudatore ovvero al Presidente la Commissione di collaudo, semprechè sia in possesso dei requisiti specifici previsti dalla legge, o, in caso contrario, ad uno dei componenti della Commissione stessa.

L'onorario spettante per l'espletamento di tale incarico è determinato applicando all'importo lordo delle opere strutturali, desunto dallo stato finale, la

percentuale ricavata dalla tabella A della Tariffa Professionale, classe If o Ig nonché la riduzione del 10%. Nel caso in cui il collaudatore ha effettuato la prova di carico o ha fatto propri i risultati della prova di carico eventualmente disposta in corso d'opera dal Direttore dei lavori, all'onorario determinato come sopra va applicato il coefficiente di maggiorazione pari a 1,6.

Anche l'onorario per il collaudo statico è soggetto alla riduzione prevista dal comma 14-quater dell'articolo 17 della Legge 109/94, nella misura massima del 20%.

Per spese e prestazioni accessorie, va, altresì, applicata la maggiorazione del 40%.

Onorario per Certificato di Regolare Esecuzione

L'onorario spettante per il Certificato di regolare esecuzione redatto da Direttori dei lavori non appartenenti all'organico della stazione appaltante sarà determinato con una aliquota pari al 40 % di quello che sarebbe dovuto al Collaudatore in base alla tabella C della legge 143/49, senza compensi accessori e spese.

Verifica delle specifiche prima del pagamento delle stesse

Al pagamento delle specifiche da parte delle stazioni appaltanti potrà darsi corso previa acquisizione del visto del competente Ufficio dell'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici, che dovrà verificare la corrispondenza della compilazione delle stesse ai criteri innanzi fissati.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n.7 " Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 11 novembre 2004

FITTO

NOTE al Regolamento Regionale 11 novembre 2004, n. 7

Il testo del Regolamento viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Settore Ufficio Legislativo della Giunta Regionale - Servizio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art.12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio.

Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Note

La legge regionale 11 maggio 2001, n. 13, recante "Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici." è pubblicata nel B.U.R. Puglia del 15 maggio 2001, n. 70.

La Legge 2 marzo 1949, n. 143, recante "Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti", è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19-9-1949 - Supplemento Ordinario.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante: "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni", è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2000, Supplemento ordinario n. 66/L.

Si riporta l'art. 188**Art. 188 (Nomina del collaudatore)**

(i commi 8, 9 e 10 sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi da Corte costituzionale, n. 302 del 2003, e annullati nella parte in cui si riferiscono alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità ed al relativo importo.

2. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo le lauree in ingegneria, architettura, e, limitatamente a un solo componente della commissione, le lauree in geologia, scienze agrarie e forestali, l'abilitazione all'esercizio della professione nonché, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.

(il comma deve intendersi superato, parzialmente, dall'articolo 28, comma 4, legge n. 109 del 1994, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera r), legge n. 166 del 2002)

3. Il collaudatore è nominato dalle stazioni appaltanti all'interno delle proprie strutture sulla base dei criteri che le stesse sono tenute a fissare preventivamente. Nell'ipotesi di carenza nel proprio organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, l'incarico di collaudatore è affidato a soggetti esterni scelti ai sensi del comma 11.

4. Non possono essere affidati incarichi di collaudo:
- ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato;
 - a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'appaltatore o con i subappaltatori dei lavori da collaudare;
 - a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione vigilanza o direzione dei lavori da collaudare;
 - a soggetti che facciano parte di organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dell'intervento da collaudare.

5. Nel caso dei lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo è affidato ad una commissione composta da tre membri. La commissione non può essere composta congiuntamente da soggetti appartenenti all'organico della stazione appaltante e da soggetti esterni. La stazione appaltante designa altresì il membro della commissione che assume la funzione di presidente.

6. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo o ad uno dei componenti della commissione di collaudo è affidato anche il collaudo statico, purché essi abbiano i requisiti specifici previsti dalla legge. Per i lavori eseguiti in zone classificate come sismiche, il collaudo è esteso alla verifica dell'osservanza delle norme sismiche.

7. Ai fini del divieto di cui al comma 4, si intende per attività di controllo e vigilanza quella di cui all'articolo 16, comma 6 e all'articolo 30, comma 6 della Legge.

8. Ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni all'organico delle stazioni appaltanti sono istituiti presso il Ministero dei lavori pubblici, le Regioni e le Province autonome elenchi dei collaudatori.

9. Agli elenchi possono essere iscritti, su domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione, distinti per specializzazione e competenza professionale, i soggetti in possesso dei requisiti fissati dal comma 2. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono iscriversi gli elenchi anche se non iscritti ai relativi albi professionali. Le amministrazioni curano la tenuta degli elenchi a mezzo di apposite commissioni, costituite secondo le disposizioni vigenti presso ciascuna di esse. Gli elenchi dei collaudatori sono pubblici e sono aperti alla consultazione anche telematica.

10. Gli elenchi sono ripartiti in sezioni corrispondenti alle categorie di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici. Negli elenchi vengono progressivamente registrati tutti gli incarichi di collaudo conferiti.

11. Le stazioni appaltanti individuano, nell'ambito degli elenchi il professionista o i professionisti da incaricare, che siano in possesso dei requisiti specifici richiesti per l'intervento da collaudare e che abbiano conseguito la laurea:

- da almeno 10 anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore ad 5.000.000 di Euro, ovvero per lavori comprendenti strutture;
- da almeno 5 anni per il collaudo di lavori di importo inferiore ad 1.000.000 di Euro.

(non è disciplinato il collaudo di lavori da 1.000.000 e 5.000.000 di

euro: si ritiene valga il principio del favor, quindi sono sufficienti i 5 anni, salve due ipotesi:

- che siano presenti strutture (e allora scattano i 10 anni ex legge 1086 del 1971);
- che vi sia una legislazione regionale diversa).

12. Il soggetto che è stato incaricato di un collaudo in corso d'opera da una stazione appaltante, non può essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo. Per i collaudi non in corso d'opera il divieto è stabilito in un anno. Nel caso di stazioni appaltanti nazionali la cui struttura organizzativa è articolata su basi locali, il divieto è limitato alla singola articolazione locale. I suddetti divieti si riferiscono alla sola ipotesi di collaudatori non appartenenti all'organico delle stazioni appaltanti.

13. In sede di prima applicazione del presente regolamento, gli elenchi dei collaudatori devono essere predisposti entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore. In assenza dell'elenco, le stazioni appaltanti possono affidare discrezionalmente gli incarichi di collaudo a soggetti comunque in possesso dei requisiti prescritti e alle condizioni previste dal comma 12.

La legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante: "Legge quadro in materia di lavori pubblici", è pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1994.

Si riporta l'art. 17

Articolo 17

Effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie.

1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale di cui all'articolo 14, sono espletate:

- a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
- b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;
- c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge;
- d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
- e) dalle società di professionisti di cui al comma 6, lettera a);
- f) dalle società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b);
- g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) ai quali si applicano le

disposizioni di cui all'articolo 13 in quanto compatibili;

g-bis) da consorzi stabili di società di professionisti di cui al comma 6, lettera a), e di società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b), anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 12. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 12, comma 8-bis, della presente legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto articolo 12.

2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitate all'esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

3. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.

4. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento, possono essere affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g).

5. Il regolamento dei lavori per l'attività del Genio militare di cui all'articolo 3, comma 7-bis, indica i soggetti abilitati alla firma dei progetti.

6. Si intendono per:

- a) società di professionisti le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni

o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statuari e i regolamenti vigenti;

- b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statuari e i regolamenti vigenti.

7. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le società di cui al comma 6 del presente articolo. Fino all'entrata in vigore del regolamento, le società di cui al predetto comma 6, lettera b), devono disporre di uno o più direttori tecnici, aventi titolo professionale di ingegnere o di architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente alla attività prevalente svolta dalla società, iscritti al relativo albo da almeno dieci anni con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società, di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati della progettazione, in relazione alle quali controfirmano gli elaborati.

8. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di cui ai commi 4 e 14, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi per l'aggiudicazione. All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario.

9. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla pro-

gettazione e ai loro dipendenti.

10. Per l'affidamento di incarichi di progettazione di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, ovvero, per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, le disposizioni ivi previste.

11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 100.000 euro e la soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, il regolamento disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare, in alternativa alla procedura del pubblico incanto, in modo che sia assicurata adeguata pubblicità agli stessi e siano temperati i principi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali e il corrispettivo dell'incarico.

12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro le stazioni appaltanti per il tramite del responsabile del procedimento possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), di loro fiducia, previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare.

12-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.

12-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo. Fino all'emanazione del decreto continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.

13. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. A tali concorsi si applicano le disposizioni in materia di pubblicità previste dai commi 10 e 12.

14. Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi del comma 4, l'attività di direzione dei lavori deve essere

affidata, con priorità rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista incaricato. In tal caso il conteggio effettuato per stabilire l'importo stimato, ai fini dell'affidamento dell'incarico di progettazione, deve comprendere l'importo della direzione dei lavori.

14- bis . I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando le aliquote che il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determina, con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all'articolo 7, comma 5, nonché le attività del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.

14- ter . Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 14- bis , continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore. Per la progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitoli e i contratti.

14- quater . I corrispettivi determinati dal decreto di cui al comma 14- bis nonché ai sensi del comma 14- ter del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 12- bis dell'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo

1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo.

14- quinquies . In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

14- sexies . Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.

14- septies . I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) , operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, possono affidare le progettazioni, nonché le connesse attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori di loro interesse direttamente a società di ingegneria di cui al comma 1, lettera f) , che siano da essi stessi controllate, purché almeno l'ottanta per cento della cifra d'affari media realizzata dalle predette società nella Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

